



———— *Comune di Sondrio* ————

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
AFFIDAMENTO FAMILIARE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2026 (entrato in vigore
il 02.05.2026)*

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali**
- ART. 2 - Definizione di affidamento familiare**
- ART. 3 - Tipologie di affidamento familiare**
- ART. 4 - Destinatari dell'affidamento familiare e loro diritti**
- ART 5 - La famiglia d'origine**
- ART. 6 - I soggetti affidatari**
- ART. 7 – Modello organizzativo**
 - 7.1 Compiti del Servizio Affidi
 - 7.2 Compiti del Servizio Sociale degli Uffici di Piano

- ART 8 - Definizione del progetto individuale**
- ART. 9 - Contributi economici**
- ART. 10 - Procedure d'urgenza**
- ART.11 - Responsabilità**
- ART.12 - Attività promozionali**
- ART. 13 - Trattamento dei dati personali**
- ART. 14 - Decorrenza e applicazione**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

L'affidamento familiare rappresenta uno strumento di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un *continuum* e fanno comunque riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

I Comuni dell'Ambito Territoriale di Sondrio promuovono l'affidamento familiare, sostengono e valorizzano le disponibilità della comunità all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto di quanto previsto da:

- la Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- la Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate il 25 ottobre 2012 dalla Conferenza Unificata;
- la D.G.R. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 "Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 l. 149/2001)";
- la D.G.R. n. X- 4821 del 15/02/2016 "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia";
- le Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità", approvate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel dicembre 2017;
- la Legge 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate l'8 febbraio 2024 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Il presente regolamento definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento di minori in affidamento familiare, gli impegni degli enti gestori degli Uffici di Piano, titolari dei Servizi tutela minori e del Servizio Sociale di base, delle organizzazioni del terzo settore, nonché i doveri e i diritti della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è uno strumento che tende ad assicurare ad un minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso i soggetti definiti all'art. 6 del presente regolamento, che rispondano alle esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive utili alla crescita.

L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d'origine, attuato comunque nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d'origine.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può essere:

- **consensuale**, quando i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. Viene attuato dagli operatori del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano, che predispongono il provvedimento, reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore (e del minore dopo i 14 anni) e dell'atto di impegno da parte degli affidatari.
- **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta del Servizio Sociale che si occupa di tutela minori.

Il minore può essere collocato in affidamento con forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie:

- **affidamento parentale (o intrafamiliare)**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. E' obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.
- **affidamento eterofamiliare**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d'origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione.

L'affidamento può essere inoltre distinto tra affidamento a tempo pieno e a tempo parziale:

- **l'affidamento familiare a tempo pieno**, consensuale o giudiziale, prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale. E' opportuno prevedere contatti periodici del minore nella famiglia di origine, nonché incontri regolari con i genitori e/o altri parenti, tenendo conto delle eventuali indicazioni della magistratura minorile.
- **l'affidamento familiare a tempo parziale**, consensuale o giudiziale, prevede l'inserimento del minore in altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sulla base di modalità e tempi concordati con il servizio sociale titolare degli interventi.

L'affidamento familiare è in ogni caso temporaneo. La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'allontanamento e al tempo necessario per risolvere i problemi sussistenti. Il periodo massimo, prorogabile, è definito dalla normativa vigente.

L'Ufficio di Piano valorizza e sostiene anche lo sviluppo di eventuali progettualità di altre forme sperimentali di accoglienza, quali ad esempio:

- l'affido professionale
- l'affido familiare di situazioni di emergenza
- l'affido familiare di minori stranieri non accompagnati
- le esperienze di accoglienza – vicinanza solidale

ART. 4 - DESTINATARI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE E LORO DIRITTI

Destinatari dell’affidamento familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell’affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore in grado di esprimere il suo punto di vista è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all’età.

Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso scritto all’affido.

Durante l’affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salvo diverse valutazioni da parte dei servizi sociali, specificate nel progetto individuale.

ART 5 - LA FAMIGLIA D’ORIGINE

La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso.

Nella fase di avvio del progetto di affido, il servizio sociale proponente, comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del presente Regolamento, comunica alla famiglia d’origine le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore.

Durante il periodo di affidamento, la famiglia d’origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessaria l’attivazione di un progetto di affido.

Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d’origine e minore sono definite dal servizio sociale in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

ART. 6 - I SOGGETTI AFFIDATARI

Soggetti affidatari sono le famiglie, le coppie o le singole persone che si rendano disponibili e che presentino capacità educative ed affettive tali da offrire al minore una situazione di accoglienza idonea, per il periodo di tempo che si renderà necessario a far fronte alle problematiche sussistenti.

Durante il periodo di affidamento i soggetti affidatari si impegnano ad osservare le prescrizioni stabilite all’autorità affidante ed in particolare:

- a garantire il rispetto della situazione del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza in merito alla condizione del minore e della sua famiglia d’origine;
- a farsi parte attiva del progetto di affidamento, nel rispetto delle indicazioni ivi contenute;
- ad agevolare, nelle modalità previste nel progetto di affidamento, il rientro del minore nella propria famiglia;
- a partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dal Servizio Sociale, secondo le modalità e le scadenze specifiche del progetto;
- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dai servizi competenti.

Il venir meno degli impegni di cui sopra prevede la revisione del progetto di affidamento, da parte del Servizio o dell’Autorità che lo ha disposto.

ART. 7 – MODELLO ORGANIZZATIVO

7.1 COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI

Gli Uffici di Piano della provincia di Sondrio, in proprio o attraverso specifica Convenzione con un soggetto del terzo settore, gestiscono il Servizio affidi provinciale.

Nel Servizio affidi è presente un'equipe psico-socio-educativa con il compito di:

- promuovere e diffondere, di concerto con le associazioni familiari ed il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza, formazione e selezione delle famiglie o singoli disponibili all'affido;
- predisporre e aggiornare una Banca Dati delle famiglie disponibili all'affido, reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- partecipare agli incontri di confronto, monitoraggio e valutazione dei singoli progetti d'affido tra operatori referenti dell'équipe e servizi sociali;
- favorire il raccordo e la collaborazione con le reti familiari e le associazioni di famiglie sensibili all'accoglienza presenti sul territorio;
- accompagnare e sostenere le famiglie affidatarie, attraverso le iniziative più opportune, anche con la formula dei gruppi di sostegno;
- sostenere le famiglie affidatarie nel momento della conclusione di un progetto di affido;

7.2 COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI UFFICI DI PIANO

Il Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano del territorio è titolare del progetto di affido del minore e si assume i seguenti impegni:

- collabora con il servizio affidi provinciale in merito all'abbinamento del minore alla famiglia affidataria individuata preferibilmente dalla banca dati sopra richiamata;
- definisce, di concerto con il Servizio Affidi, il progetto di affidamento di cui all'art. 8, si occupa della vigilanza e verifica dello stesso;
- cura l'inserimento del minore presso i soggetti individuati, che meglio garantiscano l'interesse dello stesso.
- si occupa degli aspetti amministrativi connessi all'attivazione dell'affido;
- offre sostegno educativo, psicologico e consulenza alle famiglie d'origine e ai soggetti affidatari, avvalendosi anche, ove necessario, dell'apporto dei servizi specialistici socio-sanitari;
- garantisce il raccordo tra le famiglie d'origine e i soggetti affidatari, per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli, al fine di favorire la crescita del minore ed il rientro nella propria famiglia, secondo le modalità più idonee;
- definisce le misure di sostegno ed aiuto economico a favore dei soggetti affidatari, come meglio definito all'art. 9, per favorire il mantenimento dei minori.

ART 8 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Il progetto individualizzato viene elaborato dal Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano con riferimento ai seguenti elementi:

- a) la durata dell'affidamento;
- b) gli obiettivi dell'affido;
- c) le modalità e la frequenza dei rapporti tra i protagonisti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi);
- d) gli impegni della famiglia di origine, con l'individuazione degli interventi finalizzati al superamento delle problematiche rilevate, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- e) gli impegni degli affidatari con la definizione degli interventi di sostegno a loro rivolti, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- f) gli impegni del servizio sociale, evidenziando la cadenza (in ogni caso non superiore a tre mesi) con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto;

- g) gli impegni del servizio affidi;
- h) l'atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al decreto dell'Autorità giudiziaria;

Il progetto di affido viene sottoscritto dal Servizio Sociale, dalla famiglia affidataria, dal Servizio Affidi e, quando possibile, dalla famiglia d'origine e, se opportuno, dal minore stesso.

Il progetto è soggetto a periodica revisione.

ART. 9 - CONTRIBUTI ECONOMICI

L'Ufficio di Piano del territorio di competenza prevede la possibilità di erogare, a favore dei soggetti affidatari, un contributo forfetario, definito dall'Assemblea dei Sindaci, con le seguenti modalità, previa valutazione del Servizio Sociale:

a) In caso di affidamento consensuale o diretto parentale, stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente:

- nessun contributo ai soggetti affidatari;
- nessuna spesa a carico dell'Ufficio di Piano.

Eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia affidataria potranno essere oggetto di contributo, come stabilito per gli affidamenti giudiziali di cui al punto successivo, previa valutazione da parte del servizio sociale e approvazione dell'Ufficio di Piano.

b) In caso di affidamento consensuale eterofamiliare e di affidamento giudiziale (parentale ed eterofamiliare) – tranne nel caso di affido diretto:

- contributo mensile forfetario onnicomprensivo finalizzato alle spese per il mantenimento del minore (a titolo di esempio e non esaustivo: vestiario, alimenti e alloggio, diritto all'istruzione, tempo libero) il cui importo sarà differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale, erogato dall'Ufficio di Piano secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci;
- contributo straordinario per spese eccezionali (ad esempio spese sanitarie non riconosciute dal SSN e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, spese straordinarie una tantum da affrontare in fase di primo inserimento in famiglia) per un importo massimo annuo stabilito dall'Assemblea dei Sindaci. Le spese eccezionali possono essere riconosciute solo previa valutazione da parte del Servizio Sociale e approvazione preventiva da parte dell'Ufficio di Piano, dietro presentazione di preventivo economico, e liquidate successivamente all'esibizione di fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta. In nessun caso potrà essere liquidato un contributo superiore alle spese effettivamente sostenute.

Il contributo mensile forfetario onnicomprensivo, ove previsto, viene versato entro la metà del mese successivo, secondo le modalità di pagamento indicate dai soggetti affidatari e con spese di eventuale bonifico a loro carico.

Per la richiesta del sostegno economico l'affidatario o gli affidatari devono sottoscrivere una apposita dichiarazione.

In caso di attivazione di tipologie di affido sperimentali potrà essere definita una contribuzione differenziata rispetto al contributo ordinario sopra richiamato, anche in base alle indicazioni normative in vigore.

ART. 10 - PROCEDURE D'URGENZA

In caso di necessità di collocamento urgente del minore si procederà all'affidamento, sulla base della proposta motivata dal Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano del territorio di competenza, riservandosi di acquisire la documentazione prescritta nel più breve tempo possibile.

ART.11 - RESPONSABILITA'

I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza assicurativa per responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. E fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti

dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza all'Ufficio di Piano, denuncia di infortunio e/o di incidente.

Gli Uffici di Piano sono sollevati da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei minori in affidamento, delle famiglie d'origine, dei soggetti affidatari e di terzi eventualmente coinvolti in danni di qualsiasi genere.

Le famiglie d'origine e i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART.12 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Il Servizio Affidi provinciale, in collaborazione con gli Uffici di Piano, promuove iniziative a sostegno dell'affidamento familiare, anche con l'eventuale coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale, associazioni e gruppi di volontariato territoriali ed extraterritoriali interessati alle problematiche minorili, con l'obiettivo di coinvolgere l'opinione pubblica e creare una rete di soggetti disponibili all'affidamento.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei provvedimenti adottati in merito avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ART. 14 - DECORRENZA E APPLICAZIONE

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 02.05.2026 e si applica anche agli interventi di affidamento in atto.